



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

COPIA

DETERMINAZIONE N. 687 DEL 11/04/2018

<b>OGGETTO:</b>	<b>Servizio di salvataggio a mare sulle spiagge libere, stagioni balneari 2018-2019-2020 Determinazione a contrarre.</b>
-----------------	--

## IL FUNZIONARIO APO

**Premesso che** l'apertura della stagione balneare è stabilita al 1 Aprile ai sensi del Regolamento Regionale n. 2/2004 e s.m. e i. e che pertanto l'Amministrazione Comunale deve procedere ad individuare l'operatore economico cui affidare il servizio di salvataggio e vigilanza da effettuarsi presso i tratti di spiaggia libera del litorale marino di Fano, con inizio dal secondo sabato di giugno fino alla seconda domenica di settembre ai sensi del Regolamento sulla utilizzazione del litorale demaniale marittimo approvato con D.C.C. n.118 del 16.06.2016;

**Considerato che** è necessario salvaguardare il diritto primario dell'utenza ad una regolare fruibilità delle spiagge libere;

**Visto che** il budget a disposizione dell'Amministrazione Comunale per l'affidamento del servizio de quo è stato incrementato in misura tale da ritenere opportuno l'avvio di una procedura aperta per la scelta del contraente ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

**Visto, altresì, che** è intenzione dell'Amministrazione Comunale procedere all'affidamento del servizio per il triennio 2018 – 2020 così da assicurare continuità e stabilità nell'erogazione delle prestazioni ed al contempo consentire all'individuando contraente una migliore organizzazione del servizio i cui costi possano essere adeguatamente ammortizzati nel triennio;

**Visto** il combinato disposto degli articoli 32 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 che prevedono, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'adozione di apposita determinazione a contrarre che individui, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, il fine che con il contratto si intende perseguire, nonché il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali;

**Ritenuto** pertanto, di poter provvedere all'affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 per un per un importo presunto di €. 122.950,82 oltre Iva al 22%, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché secondo le modalità, i termini e le condizioni definite nel bando di gara;

**Considerato che** trattasi di spesa che riveste il carattere dell'indifferibilità in quanto finalizzata allo svolgimento di un servizio obbligatorio per legge, che l'Amministrazione è tenuta ad assicurare alla collettività a decorrere dal prossimo mese di giugno;

**Considerato che** trattandosi di servizio il cui valore stimato risulta inferiore alla soglia di cui all'art.35 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che la procedura di scelta del contraente è stata individuata nella procedura ordinaria aperta, e che pertanto trova applicazione nella presente procedura la disposizione di cui all'art.36 comma 9 del citato D.lgs. 50/2016 (riduzione dei termini di pubblicazione);

**Ritenuto**, infine, di individuare la necessaria disponibilità prenotando la spesa complessiva di € 150.000,00 al cap. 0701.13.370 del Bilancio 2018 – 2019 – 2020 come di seguito indicato:

€ 50.000,00 per l'anno 2018

€ 50.000,00 per l'anno 2019

€ 50.000,00 per l'anno 2020

**Dato atto che** per l'acquisizione in oggetto non è necessario il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) in quanto, per la tipologia del servizio la prestazione rientra nelle ipotesi di cui





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

all'art.26 del D.Lgs. n.81/2008;

**Ritenuto** altresì, non opportuno procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti del comma 1 art.51 del D.lgs.50/2016, in quanto non funzionale né conveniente, considerata la natura del servizio;

**Visto** l'art. 37 del D.lgs. 50/2016 che prevede specifiche disposizioni in materia di aggregazione e centralizzazione delle procedure di affidamento di appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture e in particolare il comma 6, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, servizi e forniture mediante una centrale di committenza qualificata ai sensi dell'art.38 del richiamato decreto;

**Visto** il disposto dell'art. 216 comma 10, che prevede che "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art.38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012 n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221";

**Considerato che** in attuazione dell'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. :

- è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, tra il Comune di Fano (Ente capofila) e i Comuni di Fossombrone, Colli al Metauro (ex Serrungarina, Saltara, Montemaggiore al Metauro), Cartoceto e Pergola, costituita con deliberazione di Consiglio Comunale n.219 del 22.12.2014 che opera per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi,

- tra i predetti enti locali si è proceduto alla sottoscrizione di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;

**Vista** la deliberazione della Giunta Regionale n. 2167 del 17/10/2000 che approva i criteri ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo da parte dei Comuni ai sensi dell'art.31 della L.R. n.10/99;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale concernente le norme sull'utilizzazione del litorale marino per finalità "Turistico ricreative" approvato con D.C.C. N. 118 del 16/06/2016;

**Vista** l'Ordinanza di sicurezza balneare n.26/2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo- Guardia Costiera di Fano;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

**Visto** l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" della Legge n. 136/2010 come modificata e integrata dal D.L. n. 187/2010;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare:

- l'articolo 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sotto la soglia comunitaria;

- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

- l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

- l'articolo 216 "Disposizioni transitorie e di coordinamento" del richiamato D.Lgs. 50/2016;

**Visto** il provvedimento sindacale n. 33 del 24.12.2016 di nomina del Dott. Arch. Adriano Giangolini quale Dirigente a tempo determinato del Settore IV – Urbanistica;

**Visto** il provvedimento del Dirigente n. 1293 del 28/06/2017 di conferma incarico relativo all'area della posizione organizzativa (APO), Ing. Laura Olivelli;

**Visto** la delibera di C.C. n. 15 del 20/02/2018 con oggetto: "Approvazione dell'aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 (Documento unico di programmazione)";

**Visto** la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 21/02/2018 "Approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e della nota integrativa per lo stesso triennio" nonché la delibera di Consiglio Comunale n. 58 del 10/04/2018 "MODIFICA PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE AD €40.000,00 - ANNUALITA' 2018-2019 (ART.21 D.LGS.n.50/2016





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino  
SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

E SUCC.MM.II.)";

Vista la delibera di G.M. n. 79 del 12/03/2018 con oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, Piano della Performance 2018/2020 comprensivo del Piano dettagliato degli Obiettivi";

## Attestata:

-ai fini dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000 la regolarità amministrativa e contabile della presente determinazione, la quale comporta riflessi diretti sulla situazione economica, finanziaria dell'Ente;  
-il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;  
-il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici – a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della Giunta Comunale n. 503 del 30/12/2013;

Stante la propria competenza,

## DETERMINA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **di dare atto** che il presente atto ha valore di determinazione a contrarre ai sensi degli artt. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- 3) **di attivare** apposita procedura di gara al fine di affidare il servizio di salvataggio e vigilanza sulle spiagge libere del litorale marino di Fano per la stagione balneare 2018/2019 e 2020, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 per un importo a base d'asta presunto di € 150.000,00 IVA compresa da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 3 lett. b del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- 4) **di approvare** il capitolato speciale di appalto parte integrante al contenuto del presente atto;
- 5) **di dare atto** che il servizio dovrà essere svolto secondo le modalità, i termini e le condizioni definite negli atti sopra richiamati, nei quali si individuano il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto stesso del contratto nonché le clausole essenziali in base alle quali il Comune di Fano è disponibile a contrattare;
- 6) **di esercitare** la facoltà di cui all'art.36 comma 9 del citato D.lgs. 50/2016 relativa alla riduzione dei termini;
- 7) **di stabilire** inoltre, che:
  - il fine che con il contratto si intende perseguire è evidenziato nella premessa del presente provvedimento;
  - l'oggetto del contratto e le clausole ritenute essenziali sono riportate nel capitolato speciale d'appalto;
  - il contratto sarà stipulato a misura in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 32 comma 14 d. lgs. 50/2016, con spese per marche da bollo, diritti di segreteria, registrazione, ecc. a carico dell'aggiudicatario, entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva, fatti salvi impedimenti tecnici e/o amministrativi;
  - che nelle more della stipula del contratto, e qualora se ne ravvisino particolari ragioni di urgenza, di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- 8) **di aggiudicare** l'appalto anche nel caso pervenga una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
- 9) **di impegnare** la spesa complessiva di €. 150.000,00 al cap. 0701.13.370 del Bilancio 2018 – 2019 – 2020, come di seguito indicato: € 50.000,00 per l'anno 2018, € 50.000,00 per l'anno 2019, € 50.000,00 per l'anno 2020, necessaria per l'affidamento del servizio di assistenza bagnanti e vigilanza spiagge libere nel periodo compreso tra giugno e settembre per il triennio 2018/2019/2020;
- 10) **di imputare** la spesa complessiva di € 150.000,00 al Capitolo 0701.13.370 "Spese per livellamento e sorveglianza spiagge libere – Prestazione di servizi" anno 2018/2019/2020;
- 11) **di dare atto** il Codice Identificativo Gara (CIG) acquisito presso l'A.N.A.C. della procedura in oggetto è





# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° URBANISTICA U.O. - Demanio

il seguente :743313510D ed il numero gara è 7036502.;

12) **di dare mandato** all'Ufficio Appalti tramite il quale agisce la CUC a procedere alla predisposizione del bando di gara e relativa modulistica in conformità a al presente atto;

13) **di rendere noto** che a norma dell'art. 8 della Legge 241/90 e dell'art. 31-32-33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Laura Olivelli Funzionario P.O. SUAP;

14) **di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale nell'ambito di Amministrazione trasparente;

15) **di rappresentare** ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al T.A.R. entro 30 giorni con ricorso giurisdizionale.

## II FUNZIONARIO APO

(Ing. Laura Olivelli)

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005

## DETERMINAZIONE N. 687 DEL 11/04/2018

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
(art.183 comma 7 del D.Lgs.n.267/2000 e succ. mm.ii.)

### INDIVIDUAZIONE VOCI DI BILANCIO UTILIZZABILI PER L'IMPUTAZIONE DELLA SOMMA

#### Riferimenti contabili:

Mecc./Voce	Descr.Voce	Impegno	Soggetto	Importo
0000.000.00 (Voce DL118) 0701.13.370	SPESE PER SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE - PRESTAZ. DI SERVIZI	2018 - 01643		50.000,00
0000.000.00 (Voce DL118) 0701.13.370	SPESE PER SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE - PRESTAZ. DI SERVIZI	2019 - 00116		50.000,00
0000.000.00 (Voce DL118) 0701.13.370	SPESE PER SORVEGLIANZA SPIAGGE LIBERE - PRESTAZ. DI SERVIZI	2020 - 00025		50.000,00

- Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio

Fano, li 16-04-2018

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI

Mantoni Daniela



